



A TUTTO IL PERSONALE  
AL SITO WEB  
AGLI ATTI

OGGETTO: D.M. n. 238 dell'8 settembre 2022. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° Settembre 2023. Trattamento di quiescenza e di previdenza. Indicazioni operative.

Si informano i destinatari in indirizzo che, relativamente a quanto esplicitato in oggetto:

La domanda di cessazione, per il personale docente compresi gli insegnanti di religione cattolica, educativo ed ATA a tempo indeterminato potrà essere presentata **ESCLUSIVAMENTE** tramite POLIS entro il termine del 21 ottobre 2022.

La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di tre diverse opzioni di istanza POLIS che saranno attive tutte contemporaneamente:

- La prima conterrà le domande di cessazione con i requisiti ordinari (pensione di vecchiaia, pensione anticipata, opzione donna, dimissioni volontarie senza maturazione del diritto a pensione, personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti);
- La seconda conterrà la domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento di quota 100;
- La terza, infine, conterrà la domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento di quota 102.

### REQUISITI

#### **Pensione di vecchiaia, con i requisiti previsti dalla Legge Fornero:**

- d'ufficio, in presenza del requisito anagrafico di 67 anni e del requisito contributivo di almeno 20 anni al 31 agosto 2023. In questo caso non è necessario presentare l'istanza POLIS.
- a domanda, in presenza del requisito anagrafico di 67 anni e del requisito contributivo di almeno 20 anni al 31 dicembre 2023.

#### **Pensione di vecchiaia, con i requisiti previsti per i lavori gravosi di cui all'art.1, commi da 147 a 153 della L.205/2017).**

I lavoratori che svolgono al almeno 7 anni negli ultimi dieci attività particolarmente faticose e pesanti (c.d. attività usuranti – per il comparto scuola i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria), e che sono in possesso in una anzianità contributiva di almeno 30 anni possono usufruire del collocamento in pensione in deroga all'incremento dei requisiti legati alla speranza di vita.

Pertanto, potranno essere collocati in pensione, a domanda, coloro che posseggono il requisito anagrafico di 66 anni e 7 mesi e il requisito contributivo di 30 anni al 31 dicembre 2023.

#### **Pensione anticipata (a domanda)**

- Per le donne: 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva maturati entro il 31 dicembre 2023;
- Per gli uomini: 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva maturati entro il 31 dicembre 2023.

In questo caso non viene richiesto il requisito anagrafico.

#### **Opzione donna (a domanda)**

- Esclusivamente per le donne con 58 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva (maturati entrambi entro il 31 dicembre 2021).

L'assegno pensionistico sarà calcolato esclusivamente con il calcolo contributivo.

#### **Quota 100 (a domanda)**



- Per i lavoratori e le lavoratrici con almeno 62 anni di età ed almeno 38 anni di contributi entrambi maturati entro il 31 dicembre 2021.

#### **Quota 102 (a domanda)**

- Per i lavoratori e le lavoratrici con almeno 64 anni di età ed almeno 38 anni di contributi entrambi maturati entro il 31 dicembre 2022.

#### **PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORI PRECOCI E “APE SOCIAL”**

I lavoratori interessati all'accesso all'APE sociale ovvero alla pensione anticipata per i lavoratori precoci potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dell'INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in modalità analogico o digitale entro il 31 agosto 2023.

- Lavoratori precoci

Sono ricompresi in questa categoria

- i docenti della scuola dell'infanzia
- i docenti della scuola primaria con almeno un anno di contribuzione per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età. I suddetti lavoratori possono andare in pensione anticipata con 41 anni di contribuzione.

#### **“APE SOCIALE”**

L'Anticipo Pensionistico sociale interessa i lavoratori che compiono almeno 63 anni di età entro il 31 dicembre 2023 e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all'estero e che rientrino in una delle condizioni sottoindicate:

- Lavoratore che assiste, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità e in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2023;
- Lavoratore con riduzione della capacità lavorativa almeno del 74% e in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni al 31 dicembre 2023;
- Lavoratori dipendenti che svolgono lavori gravosi da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette e posseggono una anzianità contributiva di almeno 36 anni al 31 dicembre 2023. Sono ricompresi in quest'ultima categoria i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

#### **RISOLUZIONE D'UFFICIO DEL RAPPORTO DI LAVORO**

In applicazione dell'art.72, comma 11, del D.L.112/2008 (la cui disciplina è stata generalizzata dalla Legge 114/2014), l'Amministrazione può procedere, con decisione motivata esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per l'erogazione dei servizi, alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, previo preavviso di 6 mesi (e, quindi, entro il 28 febbraio 2023), nei confronti del personale che maturi i requisiti per il diritto alla pensione entro il 31 agosto 2023 con:

- 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne;
- 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei requisiti contributivi solo se sono stati emanati i relativi provvedimenti.

In ogni caso, ai fini dell'applicazione dell'art.72, comma 11, è necessario valutare l'esistenza di una



situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia livello nazionale che provinciale.

L'Amministrazione dovrà, invece, obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia 65 anni, come previsto dall'articolo 2, comma 5, del Decreto-Legge n.101/2013.

Si allegano:

\* D.M. n. 238 dell'8 settembre 2022.

\* Nota MI 31924 del 08/09/2022.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Ersilia Susanna CAPALBO

Firma autografa sostituita da indicazione  
a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 c.2 del D.L.vo n.39/93